

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 e ss.mm.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106)

Art. 55

(In vigore dal 15 novembre 2009)

Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.